

Codice A1103A

D.D. 6 novembre 2025, n. 1088

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza in sede di istruttoria (Fasc. 00015106/2021 9 COV2021)



ATTO DD 1088/A1103A/2025

DEL 06/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza in sede di istruttoria (Fasc. 00015106/2021 9 COV2021)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 2969 del 21 gennaio 2021, dalla Polizia Municipale Città di *omissis* a carico del **sig. LEVI** *omissis*, **in qualità di legale rappresentante di** *omissis*. **avente sede a** *omissis* (c.f. *omissis*), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 10098 del 13 gennaio 2021, elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato, *adomissis* presso il Centro commerciale *omissis*, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 12.12.2020 ed in relazione al D.P.C.M. del 03.12.2020 (contenente "Misure urgenti di contenimento alla diffusione del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale") relativo all'inosservanza delle disposizioni di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle grandi strutture di vendita (ivi inclusi gli esercizi commerciali) eccezion fatta per specifiche attività richiamate dal decreto;

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato dai quali è emerso che la data riportata nel verbale (8 gennaio 2021) non corrisponde ad una giornata festiva o prefestiva, elemento essenziale per la concretizzazione della fattispecie illecita qui in esame, come espressamente disposto dalla normativa sopra richiamata;

dato atto delle controdeduzioni dell'Accertatore dove lo stesso ha preso atto di quanto sopra qualificandolo come mero errore materiale in fase di compilazione del verbale;

ritenuto di non poter accogliere la qualificazione fatta dall'accertatore essendo la data, nel caso di specie, elemento essenziale dell'illecito; ricostruzione suffragata da insegnamenti giurisprudenziali costanti nel dire che un errore può qualificarsi quale errore materiale (non inficiante l'atto di contestazione) quando permette comunque l'applicazione del raggiungimento dello scopo e, soprattutto, quando non lede i diritti del trasgressore (esempio: errata indicazione della norma di

legge violata laddove la descrizione dell'infrazione sia chiara e precisa);

ritenuto pertanto che, per l'illecito *de quo*, l'errore nell'indicazione della data inficia inevitabilmente la validità del verbale e, di conseguenza, ritenuto non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- vistol'art. 18, comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti